



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori  
*Ufficio IV - Promozione della Concorrenza*

Risoluzione del 21.10.2008 prot. 0036201

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287. Esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande. Quesito.

TESTO :

Con la presente si fa riferimento al fax (..), con il quale si chiede, “se un soggetto (impresa individuale) titolare di attività di somministrazione alimenti e bevande di tipo b), possa esercitare in altri locali anche attività artigianale come autolavaggio, nominando un delegato alla somministrazione nel pubblico esercizio di tipo b) (bar)”.

Al riguardo si fa presente che la legge 25 agosto 1991, n. 287, non reca alcuna disposizione che vieti ad un soggetto persona fisica, titolare di un'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di essere anche titolare di altra attività, quale quella oggetto del quesito, da esercitarsi in altro locale.

Con riferimento alle problematiche relative alla sussistenza dell'obbligo di presenza fisica del titolare nella conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di possesso di più titoli autorizzatori, si fa rinvio a quanto precisato dal Ministero dell'Interno, con l'allegata nota 31.1.2006 n. 557/PAS.16646.12000.A (17) 4.

Nello specifico il Ministero ha ribadito l'obbligatorietà della conduzione personale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata ai sensi della l. 25 agosto 1991, n. 287, e quindi l'obbligo della presenza fisica del titolare, fatta salva la possibilità nel caso in cui il medesimo sia in possesso di più autorizzazioni, di ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Ad avviso del Ministero dell'Interno, inoltre, *“anche il rappresentante deve essere in possesso di requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

*Ciò non implica, evidentemente, la costanza della presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze.*

*Nei periodi durante i quali sia temporaneamente assente il titolare può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.*

*Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego, (o di un secondo rappresentante) alle condizioni e secondo le modalità sopradescritte."*

In conseguenza di quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione generale, pur non prevedendo la citata legge n. 287, l'obbligo della presenza nell'esercizio del titolare dell'attività di somministrazione, la peculiare caratteristica di detta autorizzazione, nel senso indicato dal Ministero dell'Interno, comporta la conseguente necessità di indicare un soggetto, persona fisica, di riferimento.

A conferma di quanto precisato, si richiama l'art. 152, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940. n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che recita *"Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della Legge (n. 773, del 1931), o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".*

La presente nota è inviata al Ministero dell'Interno il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE